



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO

Il Tribunale, in composizione collegiale, composto da

dott. Leopoldo Sciarrillo	Presidente
dott.ssa Consuelo Mighela	Giudice
dott.ssa Paola Bussu	Giudice rel.

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo iscritto al R.G. n. 619/2020 nell'ambito della causa iscritta al n. 7 del ruolo concordati per l'anno 2017, promossa da:

**Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione**, con sede in Oristano, vicolo Sardegna n. 1, P.IVA 00042250951, in persona del liquidatore e rappresentante legale Francesco Cossu, nato a Oristano il 30 settembre 1984 (CSSFNC84P30G113C), elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Pietro Floris, che la rappresenta e difende in forza di procura speciale in calce al ricorso per l'ammissione al concordato

\*\*\*\*\*

Con ricorso depositato in data 20 ottobre 2017, Tecnicom s.a.s. in liquidazione ha domandato, ai sensi dell'art. 161, comma sesto, l.f., di essere ammessa alla procedura di concordato preventivo, con riserva di depositare piano e proposta concordataria entro il termine, richiesto nella misura massima prevista dalla disposizione.

Con decreto del 24 ottobre 2017, comunicato alla ricorrente in data 27 ottobre 2017, il Tribunale ha concesso il termine di centoventi giorni per il deposito del ricorso per concordato preventivo, del piano e della documentazione prescritta dalla legge, ha disposto gli obblighi informativi di cui all'art. 161, comma ottavo, l.f., nominato commissario giudiziale la dott.ssa Cristiana Casula.

In data 26-27 febbraio 2018 la società Tecnicom s.a.s. in liquidazione ha depositato



la proposta ed il piano concordatari, corredati dalla documentazione di cui all'art. 161 l.f., nonché dalla relazione di cui al terzo comma dell'art. 161 l.f., attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

La Tecnicom ha premesso alcuni brevi cenni sulla sua storia sociale, evidenziando di essere una società di persone, posta in liquidazione in data 3 ottobre 2017, di esercitare attività di commercio, al dettaglio e all'ingrosso, nel settore edile.

Ha, quindi, allegato versare in stato di incapacità di pagare i debiti con mezzi normali di pagamento in ragione della forte crisi economica generale del Paese, a causa della quale era ridotto drasticamente il volume di affari della società e divenuto improbabile il recupero di importanti crediti nei confronti di clienti decotti (e dichiarati falliti).

Per ovviare alla situazione di crisi venutasi a creare, la società si era determinata a richiedere l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

La proposta di concordato è stata formulata dalla società ricorrente ai propri creditori in termini di liquidazione della parte più rilevante del proprio patrimonio immobiliare e mobiliare, con alienazione dei cespiti mediante procedure competitive ad opera di un liquidatore giudiziale indicato dalla società; affitto dell'azienda in favore della società di nuova costituzione Cosmocasa s.r.l., cessione in favore di quest'ultima, a titolo gratuito, di una parte dei beni immobili della società.

In particolare, è stato previsto il pagamento integrale delle spese di giustizia, dei creditori privilegiati e di quelli chirografari, nel termine di trentasei mesi dall'omologazione.

Al piano e alla proposta è stata allegata, fra gli altri documenti, l'attestazione *ex artt.* 161, comma terzo, legge fallimentare, a firma dell'attestatore, dott. Andrea Melis, il quale ha concluso attestando: *“la veridicità dei dati aziendali alla base del piano e della proposta di concordato della Società Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione; la fattibilità del Piano su cui si basa la proposta di Concordato che la società Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione intende proporre ai creditori, che prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, dei creditori privilegiati,*



*nonché dei creditori chirografari nella misura del 100%”.*

Con decreto del 22 marzo 2018, il Tribunale di Oristano, dopo aver riqualificato il piano, proposto dalla ricorrente come concordato in “continuità aziendale”, in termini di concordato liquidatorio, ha ritenuto dimostrati i presupposti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla legge per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Il Tribunale ha, pertanto, ammesso la società ricorrente alla procedura di concordato preventivo, nominando Giudice Delegato il dott. Gaetano Savona (poi sostituito dalla dott.ssa Paola Bussu) e Commissario Giudiziale la dott.ssa Cristiana Casula.

In data 2 novembre 2019 il commissario giudiziale ha depositato la relazione *ex art.* 172 l.f., concludendo nel senso di ritenere la proposta ed il piano fattibili e convenienti per i creditori, a condizione che si procedesse alla liquidazione dell’intero compendio immobiliare, con esclusione dell’assegnazione di alcuni beni di pertinenza della società Tecnicom s.a.s. (beni immobili e mobili) alla società Cosmocasa S.r.l., dopo l’omologa del concordato preventivo.

All’esito dei rilievi formulati dalla dott.ssa Casula, la Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione, in data 18 dicembre 2019, ha modificato la proposta concordataria, aderendo alle previsioni del commissario giudiziale e, quindi, eliminando la previsione di cessione di alcuni beni di pertinenza della Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione alla società Cosmocasa s.r.l. e prevedendo il pagamento dei creditori nei seguenti termini: pagamento integrale spese di procedura; pagamento dei creditori privilegiati al 100% e di quelli chirografari al 83%.

Ciò posto, evidenziato che non è prevista la formazione di classi (bensì il pagamento nella misura del 100% dei creditori muniti di prelazione e nella misura del 83% dei creditori chirografari), visti i voti espressi prima dell’adunanza dei creditori celebrata in data 28 gennaio 2020 dai creditori ammessi al voto, quelli espressi in udienza e quelli pervenuti nei venti giorni successivi all’adunanza presso la cancelleria fallimentare del Tribunale, i voti favorevoli sono pari a euro 1.388.868,38, e, pertanto, superiori alla maggioranza richiesta per l’approvazione, pari ad euro



1.110.019,24.

Pertanto il concordato è stato approvato per effetto del raggiungimento delle maggioranze di cui all'art. 177, comma 1, l.f. ed il Tribunale, con decreto del 19 maggio 2020, ha disposto la comparizione in camera di consiglio delle parti, del Pubblico Ministero e del commissario giudiziale per l'omologazione del concordato.

In forza della sospensione dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, disposta dall'art. 83, comma secondo, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, prorogata dal decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, il Tribunale ha differito l'udienza collegiale e disposto lo svolgimento dell'udienza con la modalità della trattazione scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h, d.l. 18/2020.

Previo deposito da parte del commissario del proprio motivato parere favorevole all'omologazione e previa iscrizione della causa al ruolo e costituzione della sola società ricorrente che ha chiesto l'omologazione del concordato, si è tenuta, nelle forme sopra precisate, l'udienza collegiale ai sensi dell'art.180 l.f..

Sussistono tutti i presupposti di legge per omologare il concordato proposto da Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione, atteso che nel caso in esame non sono state proposte opposizioni, la procedura è stata ritualmente seguita e l'esito della votazione è stato positivo.

Quanto alla fattibilità giuridica, deve essere confermato il giudizio operato in sede di apertura della procedura, considerato che, anche all'esito della modifica della proposta, in adesione alle previsioni del commissario giudiziale, è previsto il pagamento dei creditori chirografari in misura largamente superiore alla soglia del 20% di cui all'art. 160, comma quarto, l.f..

Per quanto concerne le modalità relative all'attività di liquidazione, il Tribunale deve adottare il modello legale previsto dall'art. 182 l.f., procedendo alla nomina del



liquidatore e del comitato dei creditori.

Per quanto attiene alla nomina del liquidatore giudiziale, il Tribunale ritiene di dover recepire l'indicazione proposta dalla società ricorrente, e quindi di nominare il liquidatore nella persona della dottoressa Elisabetta Lay, dottore commercialista con studio in Cagliari, in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f..

Ciò in adesione all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass.. 15 luglio 2011, n. 15699), secondo il quale l'indicazione del liquidatore fatta dalla società ricorrente deve considerarsi vincolante ove, come nel caso di specie, la persona designata sia in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28 l.f. (cfr. Tribunale di Cagliari decreto 3 gennaio 2019, n. 6/2017 RG concordati).

Tale indicazione è conveniente per il ceto creditorio, dal momento che la dottoressa Lay ha preconcordato il proprio compenso in modo da consentire un risparmio di spesa rispetto alla liquidazione giudiziale secondo i parametri di cui al vigente D.M. n. 30/2012, art. 5, comma terzo.

Quanto alle modalità della liquidazione è opportuno stabilire che il liquidatore proceda all'esazione dei crediti della società e che l'alienazione dei cespiti mobiliari ed immobiliari avvenga con le modalità previste dall'art. 182 l.f. e norme ivi richiamate.

Diverse modalità, ove non in contrasto con le modalità esecutive previste nel presente provvedimento, potranno essere stabilite dal giudice delegato con successivo decreto.

Il Commissario Giudiziale, secondo quanto previsto dall'art. 185 l.f., dovrà vigilare sull'adempimento del concordato e sull'andamento della liquidazione, e dovrà altresì riferire a tal fine al giudice delegato, con relazioni semestrali, in cui dovrà esporsi ogni fatto suscettibile di arrecare pregiudizio ai creditori.

Le spese del giudizio sono interamente a carico della società proponente.

Il presente decreto dovrà essere comunicato alla società proponente ed al Commissario Giudiziale, che provvederà a darne notizia ai creditori, e dovrà essere pubblicato ed affisso con le modalità di cui all'art. 17 l.f..



**P.Q.M.**

Il Tribunale, pronunciando nel giudizio di omologazione del concordato preventivo,

**omologa**

il concordato preventivo proposto dalla Tecnicom di F. Cossu s.a.s. in liquidazione;

**nomina**

Liquidatore Giudiziale la dottoressa Elisabetta Lay, dottore commercialista con studio in Cagliari;

**nomina**

quali componenti del comitato dei creditori: la Banca di Credito Cooperativo di Arborea; Antonio Trifollio; la società Saint – Gobain PPC Italia spa.;

**dispone**

- il Liquidatore individuerà le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e, in difetto di previsione o in caso di superamento della stessa, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 105-108 *ter* l.f., tra i quali la regola della vendita mediante procedura competitiva, previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto, al Giudice Delegato;
- per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;
- il Liquidatore richiederà il parere del Commissario e autorizzazione del Comitato dei Creditori per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio, dando al contempo informazione al Giudice Delegato;
- la nomina di avvocati, coadiutori e consulenti tecnici dovrà avvenire previo parere del Commissario Giudiziale, del Comitato dei Creditori e informativa al Giudice Delegato;
- il Liquidatore, entro novanta giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al



deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione;

- il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine all'andamento della liquidazione mediante il deposito di relazioni al 30 giugno ed al 30 dicembre di ciascun anno e fornendo in ogni caso, tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;

- il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione e terrà informato il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato di eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione;

- il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 l.f.;

- le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate sul conto corrente bancario già intestato alla procedura, con prelievo vincolato all'autorizzazione del Giudice Delegato;

- il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro contabile previamente vidimato dal Giudice delegato;

- il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, previo parere del Comitato dei Creditori e del Commissario Giudiziale, da rendere esecutivi da parte del Giudice Delegato;

- ultimate le operazioni di liquidazione, entro il termine di trentasei mesi dall'omologazione del concordato, il Liquidatore depositerà il rendiconto con modalità analoghe a quelle di cui all'art. 116 l.f.;

- le somme relative a crediti contestati, condizionali o irreperibili saranno accantonate con modalità concordate tra il Liquidatore Giudiziale e il Commissario Giudiziale e svincolate su disposizione del Giudice Delegato;



**riserva**

al giudice delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento che si rivelasse necessario;

**dispone**

che il commissario giudiziale dia notizia del presente decreto ai creditori.

**manda**

alla Cancelleria per la comunicazione alla ricorrente e al commissario giudiziale e per la pubblicazione ed affissione del presente decreto ai sensi dell'art. 17 l.f..

Oristano, così deciso nella camera di consiglio del 30 luglio 2020

Il Presidente

dott. Leopoldo Sciarrillo

Il Giudice estensore

dott.ssa Paola Bussu

